



N.R.M.P. 28/2022
Decreto n. 60/2023
emesso il 9-5-2023
depositato il 7-8-2023

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

2^ SEZIONE PENALE

MISURE DI PREVENZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

La Corte di Appello di Catania, II Sezione Penale, composta da:

Dott.ssa Maria Paola Cosentino	Presidente
Dott.ssa Antonella Bacianini	Consigliere est.
Dott. Antongiulio Maggiore	Consigliere

ha emesso il seguente

DECRETO

nei confronti di [REDACTED], nato a [REDACTED] e dei terzi interessati [REDACTED], ricorrenti avverso il decreto n. 61/22 emesso in data 11.3. 2022 dal Tribunale di Catania, Sez. Misure di Prevenzione, con il quale è stata applicata a [REDACTED] a misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno per anni tre e imposizione a titolo di cauzione della somma di € 5.000, nonchè la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni, già sottoposti a sequestro con decreto del 28.11.19, e specificamente:

- 100% delle quote della [REDACTED] intestata a [REDACTED] e di tutti i relativi beni costituiti in azienda ex art. 2555 e seg. CC;
- 100% delle quote della [REDACTED] di [REDACTED] e di tutti i relativi beni costituiti in azienda ex art. 2555 e seg. CC, compreso il garage censito al foglio 69 part. 23293 sub 5 intestato a [REDACTED];

Esaminati i ricorsi in appello depositati dal proposto e dai terzi interessati con il quale chiedono la revoca del decreto per mancanza dei presupposti di legge e specificamente affermando la carenza della attuale pericolosità sociale del [REDACTED] e la legittimità delle disponibilità economiche con le quali è stata costituita e gestita la società [REDACTED]

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 9.5.2023 e letti gli atti allegati al procedimento,

OSSERVA

Quanto alla misura personale: Il ricorso deve ritenersi infondato.

Rileva la Corte che il collegio fornisce nell'impugnato decreto idonea motivazione alla affermazione di pericolosità sociale ritenuta sussistente a carico del proposto, tuttora detenuto in regime 41 bis, il quale risulta soggetto appartenente alla associazione di stampo mafioso catanese "[REDACTED]" con ruolo apicale, circostanza peraltro neppure messa in discussione con l'atto di appello. Il difensore invero si limita ad evidenziare come il [REDACTED] sia in atto un malato terminale, afflitto inoltre da ulteriori patologie cardiache. Come rilevato dal tribunale, tuttavia, non emerge alcun elemento che indichi una dissociazione del [REDACTED] dalla compagine criminosa di appartenenza, né che tali patologie incidano significativamente sulla pericolosità sociale, che pertanto, in mancanza di concrete indicazioni di segno contrario, deve reputarsi tuttora sussistente. La misura personale deve quindi essere confermata.

La Misura Patrimoniale

Occorre premettere che la confisca della società [REDACTED] e dei relativi beni aziendali non è oggetto di impugnazione.

Quanto alla disposta confisca della società [REDACTED] e relativi beni, tra i quali il garage intestato a [REDACTED], la Corte ritiene che le doglianze esposte con l'atto di appello siano fondate.



Invero il Tribunale, dopo aver affermato di ritenere plausibile che “il denaro immesso da T██████████pe sul conto della società in data 21.12.2005 non fosse riconducibile ai proventi dell’attività illecita del figlio”, e, quindi in coincidenza temporale con la stipula del contratto e il versamento della rata iniziale del canone di locazione finanziaria pari ad € 350.00 più iva, e che in relazione ai successivi apporti di capitale effettuati negli anni 2009 2018, nonostante non possano essere ricondotti a versamenti effettuati dai soci “non vi sono elementi sufficienti per ricondurre tali versamenti ai proventi dell’attività illecita del proposto, in quanto non può escludersi che coincidessero con gli incassi in contante della società, pari a circa il 60 % del totale”, procedendo a valutare l’operazione di leasing asserisce che “la scelta della banca di effettuare un investimento di oltre un milione e mezzo di euro in assenza di garanzie sufficienti in caso di inadempimento... esclude la buona fede dell’istituto di credito” e conclude poi che, poiché tale operazione si è svolta in un periodo in cui ██████████ risultava già pericoloso, oltrech  amministratore di fatto (insieme al padre) e socio occulto della ██████████ “quanto sin qui evidenziato consente di ritenere con sufficiente probabilità che ██████████ abbia avuto un ruolo nella stipulazione del contratto ovvero nella fase genetica dell’operazione economica”. Giustifica inoltre la confisca in base alla considerazione che “i finanziamenti soci in assenza del nominativo del soggetto concedente, effettuati lungo tutto il periodo di manifestazione della pericolosit  del proposto e in costanza di sperequazione reddituale dei nuclei familiari di tutti soci consentono di ritenere che – quantomeno pro quota (ignota nella sua reale misura) - ██████████ abbia finanziato l’attivit  con i proventi della sua attivit  illecita. Non essendo quindi possibile distinguere, in ragione dl carattere unitario del bene, l’apporto di componenti lecite riferibili all’attivit  imprenditoriale da quello imputabile a mezzi illeciti, tenuto conto della natura specifica della pericolosit  sociale del proposto e della risalente e costante attivit  di reimpiego dei proventi illeciti nella societ .



La Corte, anche alla luce delle puntuali critiche svolte nell'atto di appello e nella memoria deposita dai difensori, non reputa condivisibili le conclusioni cui perviene il Tribunale.

In primo luogo va rilevato che la fideiussione, cui fa riferimento la documentazione bancaria relativa al contratto di leasing e sulla cui assenza il Tribunale fonda l'affermazione della mancanza di buona fede della [REDACTED] è stata prodotta dalle difese allegata all'atto di appello, in quanto non reperita in precedenza. Tale documento, unitamente alla accertata capacità finanziaria di [REDACTED] ammessa anche dal Tribunale, giustifica pienamente la stipula del contratto da parte della banca, che, pertanto, deve essere considerata terzo di buona fede, nonché la lecita provenienza del capitale iniziale della società.

Non vi è quindi alcun elemento certo per asserire che [REDACTED] abbia avuto "un ruolo nella stipulazione del contratto". D'altronde lo stesso Tribunale, nella parte conclusiva del decreto, utilizza l'espressione "con sufficiente probabilità".

Quanto al periodo successivo, l'affermazione che [REDACTED] fosse "amministratore di fatto e socio occulto" dell'[REDACTED] è priva di concreto riscontro, così come l'assunto che il proposto abbia in qualche misura partecipato ai finanziamenti di volta in volta conferiti dai soci.

Non possono ritenersi sufficienti a tal fine le propalazioni dei collaboratori di giustizia [REDACTED]. Entrambi infatti hanno reso dichiarazioni in ordine alla gestione della [REDACTED] riferendola a [REDACTED] e [REDACTED]. Tuttavia, che il [REDACTED], il quale all'epoca non era neppure subentrato nella società in qualità di erede della madre [REDACTED] manifestasse interesse per le vicende della società di famiglia non prova affatto che avesse "potere decisionale", né, a maggior ragione, che vi investisse capitali di provenienza illecita. Tale seconda ipotesi viene infatti esclusa dallo stesso Tribunale, allorché afferma "che il denaro immesso da Giuseppe [REDACTED] sul conto della società non fosse affatto riconducibile ai proventi dell'attività illecita del figlio". Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si attestano al periodo



precedente alla stipula del contratto di leasing, e pertanto nulla ci dicono in ordine alle vicende successiva della società.

Resta da affrontare la questione degli apporti di capitale che il Tribunale, in ragione della incapacità dei redditi dei familiari del proposto, nonché soci dell'██████████, reputa di provenienza illecita.

Innanzitutto si rileva come il medesimo Tribunale ammetta che non è possibile stabilire in quale quota la società sarebbe stata finanziata da ██████████ con i proventi della propria illecita attività, precisando che “non è possibile distinguere l’apporto di componenti lecite riferibili alla capacità ed alla iniziativa imprenditoriale da quello imputabile a mezzi illeciti”. Già tale premessa rende discutibile la conclusione, posto che, per addivenire alla confisca del “100% delle quote e relativi beni” si sarebbe dovuto poter affermare che la maggiore quota del capitale sociale e dei beni della società fossero riconducibili ad immissioni di proventi illeciti ed alla sfera di interesse economico del proposto.

In secondo luogo, a pagina 7 e 8 del gravato decreto, il Tribunale, esaminando i versamenti effettuati negli anni 2009 – 2018, pur rilevando la sperequazione nei redditi dei nuclei familiari di ██████████ e dello stesso ██████████, afferma che “nonostante ciò non vi sono elementi sufficienti per ricondurre tali versamenti ai proventi dell’attività illecita svolta dal proposto” e che “non può escludersi che i versamenti sul conto corrente coincidessero con gli incassi in contanti della società, pari a circa il 60% del totale”.

Tuttavia, valutando l’effettivo volume d’affari della società, a fronte delle immissioni di capitale da parte di ██████████ giunge alla conclusione che, anche ammettendo che la ██████████ contabilizzasse soltanto una parte degli incassi reali, come emergerebbe dalla consulenza di parte e dalle note integrative redatte dal ██████████ comunque si andrebbe contro il divieto, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, anche per il terzo interessato di computare le disponibilità sottratte al fisco tra le risorse utili a giustificare gli acquisti, e nel caso di specie le immissioni di denaro all’interno della società, posto che la confisca mira a sottrarre alla disponibilità



dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso.

Tale assunto, giuridicamente corretto, secondo questa Corte non può però trovare applicazione al caso in esame, in quanto, come si è detto, non può affermarsi con sufficiente certezza che il proposto avesse un effettivo ruolo, se pure occulto, nella gestione della società e che, pertanto, la società stessa possa essere ritenuta un bene ad esso riconducibile. Ed invero tale riconducibilità discenderebbe, secondo il Tribunale, dall'apporto economico da parte del proposto mediante proventi della sua attività illecita, se pure come ammette lo stesso decidente, in quota "ignota nella sua reale misura".

Da quanto fin qui esposto, risultano evidenti, come rilevato dai difensori, le numerose contraddizioni insite nella motivazione del gravato decreto.

In conseguenza, la Corte ritiene che, come richiesto anche dal Procuratore Generale, in parziale accoglimento del ricorso, il sequestro e la disposta confisca della società [redacted] debbano essere revocati.

P.Q.M.

La Corte,

in riforma del decreto n. 61/22 emesso in data 10.3.2022 dal Tribunale di Catania, sez. Misure di Prevenzione, nei confronti di [redacted] e dei terzi interessati

[redacted],

revoca

la confisca del 100% delle quote della [redacted] [redacted] e di tutti i relativi beni costituiti in azienda ex art. 2555 e seg. CC, compreso il garage censito al foglio [redacted] part. [redacted] sub 5 intestato a [redacted] e ne dispone la restituzione agli aventi diritto;

conferma

nel resto il gravato decreto.

Catania, 9.5.2023

Il Consigliere est.

Il Presidente

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione Misure di Prevenzione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Catania, 7-8-2023

IL FUNZIONARIO
Ditta Denise Di Bella